



REVISIONE TOTALE DELLO STATUTO ORGANICO
DEL COMUNE DI SAN VITTORE DEL 1997

Proposte del Municipio di modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto in vigore,
all'indirizzo dell'Assemblea comunale straordinaria del 26 ottobre 2020

Art. 15 Durata della carica
(grassetto/corsivo modifiche)

<i>In vigore</i>	<i>Proposta del Municipio</i>
<p>Art. 15 Durata della carica</p> <p><u>in generale</u> La durata della carica delle autorità comunali è di 4 anni. I loro membri sono rieleggibili.</p> <p><u>per il Municipio</u> I membri del Municipio possono restare in carica per un periodo massimo di 3 legislature.</p>	<p>Art. 15 Durata della carica</p> <p><u><i>in generale</i></u> La durata della carica delle autorità comunali è di 4 anni. I loro membri sono rieleggibili.</p> <p><u><i>per il Municipio</i></u> I membri del Municipio possono restare in carica per un periodo massimo di 3 legislature.</p>

Spiegazione e motivazione della proposta di modifica:

L'art. 15 dello Statuto in vigore fa distinzione tra la durata della carica delle autorità comunali in generale e quella del Municipio. Per quest'ultimo recita infatti "I membri del Municipio possono restare in carica per un periodo massimo di 3 legislature."

La richiesta di equiparare la durata della carica del Municipio a quella delle altre autorità comunali trae la sua motivazione da due evidenze manifestatesi negli anni di carica di questo Municipio (2017-2020); sono quindi da ascrivere alle esperienze fatte durante questo periodo. Sono queste, da un lato la crescente difficoltà dei cittadini e delle cittadine nell'assumere una carica negli Esecutivi comunali e dall'altro, la disparità che si crea tra Comuni stessi e cioè tra chi conosce il limite di carica e chi non lo conosce. La possibilità di delimitare la durata del mandato per i propri governanti dovrebbe essere, in una democrazia moderna, demandata al popolo votante che ha la facoltà, ogni quattro anni, di rieleggere o non rieleggere i membri dell'Esecutivo.

Art. 16 Dimissioni
(grassetto/corsivo modifiche)

<i>In vigore</i>	<i>Proposta del Municipio</i>
Art. 16 Dimissioni Dimissioni durante il periodo di carica possono venire inoltrate solo se basate su validi motivi. Sull'accettazione delle dimissioni decide l'Assemblea comunale.	Art. 16 Dimissioni Dimissioni di un'autorità comunale durante il periodo di carica devono essere inoltrate per iscritto al Municipio; questo se sussistono validi motivi per le dimissioni. Il Municipio decide sull'accettazione delle dimissioni.

Spiegazione e motivazione della proposta di modifica:

L'art. 16 come proposto dal Municipio intende demandare la competenza dell'accettazione delle dimissioni da una carica comunale al Municipio invece che all'Assemblea comunale. Questo per tre motivi: gli intervalli tra un'Assemblea e l'altra possono essere lunghi mentre il Municipio si riunisce generalmente ogni settimana. Quest'ultimo dovrebbe essere maggiormente in grado di valutare una dimissione e i motivi che la determinano e di eventualmente apporre correttivi. Pochi Comuni nel Cantone conoscono la prassi oggi in vigore nel nostro Comune.
Anche questa evidenza scaturisce dall'esperienza in concomitanza con il lockdown che per 10 mesi non ha permesso l'espletazione dell'Assemblea comunale.

Il Municipio chiede all'Assemblea di voler approvare le proposte di modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto organico in vigore.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO
La Sindaca:

N. Noi
N. Noi



Il Segretario:

R. Frizzo

San Vittore, 13 ottobre 2020